



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

DETERMINAZIONE N. 89 del 31-01-2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:

SINISTRO DEL 2 E 3 NOVEMBRE 2023 - DANNI AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI QUARRATA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ PERITALE DI PARTE. IMPEGNO DI SPESA (DUP 1.2.1)

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 15
Proposta del settore n. 35*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- a seguito degli eventi atmosferici avversi che hanno interessato buona parte del territorio regionale toscano e, tra le varie zone più colpite, anche il Comune di Quarrata il giorno 2 Novembre 2023 (e successivi), sono stati registrati danni a beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio comunale (uffici comunali, scuole etc.);
- con nota inviata via mail in data 09/11/2023 al nostro broker Assiteca spa si chiedeva l'apertura del sinistro alla Compagnia ITAS Mutua a valere sulla Polizza All Risks n. OR/M13896167 stipulata con la predetta Compagnia;
- il broker Assiteca spa, con mail del 14/11/2023, considerata l'importanza e l'eccezionalità dell'evento, certamente caratterizzato da una particolare complessità sia in termini di numero di ubicazioni coinvolte che di entità complessiva stimata dei potenziali danni, consigliava anche di procedere all'affidamento di un servizio di attività peritale di parte, specificando che, considerate le condizioni di polizza relative alla spesa peritale di parte, tale servizio poteva sostanzialmente considerarsi gratuito per l'Ente, suggerendo al contempo il nominativo di un professionista presente all'interno della società di brokeraggio;
- all'interno del Comune di Quarrata non è presente alcun dipendente che possa svolgere tale incarico specialistico, anche alla luce del carico di lavoro gravante sul personale tecnico impegnato non solo a porre rimedio alle conseguenze dell'alluvione, ma anche impegnato nei cantieri PNRR, tale per cui con propria comunicazione ns. prot. n. 56230 del 22/11/2023 si manifestava l'interesse ad affidare il servizio peritale alla società Howden Assiteca Consulting srl, nella persona del Geom. Marco Stucchi e si richiedeva: i) il curriculum vitae del professionista, ii) l'attestazione che il professionista non si trova in alcuna situazione di incompatibilità e di conflitto di interesse, iii) l'attestazione che il professionista rientra nell'ambito dei periti di cui il broker ordinariamente si avvale nell'assistenza ai propri clienti e che esso non opera quale perito fiduciario di Compagnie assicurative (c.d. professionista indipendente);
- che la società Howden Assiteca Consulting srl, con propria comunicazione ns. prot. n. 56608 del 24/11/2023, ha inviato la documentazione richiesta;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti, per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO che per l'affidamento del servizio in oggetto si è proceduto nel seguente modo:

- con lettera pec del 26/01/2024 prot. 4494 si richiedeva alla società sopra indicata un preventivo di massima per lo svolgimento del servizio ed in particolare: a) accertamento cause, circostanze e modalità di accadimento dell'evento dannoso; b) verifica dell'esistenza, quantità, qualità e valore delle cose assicurate danneggiate, in supporto agli uffici comunali competenti; c) studio requisiti contrattuali della polizza interessata, con valutazione aspetti tecnici correlati all'operatività delle garanzie coinvolte; d) stima del danno, comprendendo in esso tutte le spese rientranti nelle disposizioni contrattuali di polizza; e) altre necessarie a rappresentare gli interessi del Comune;
- che nella sopracitata richiesta si faceva espressamente richiamo al fatto che al perito incaricato dal Comune verrà erogato esclusivamente il compenso come riconosciuto dalla compagnia assicurativa; il compenso sarà versato esclusivamente a seguito dell'incasso da parte dell'ente dell'indennizzo assicurativo e che, in caso di mancato indennizzo, la società incaricata potrà ricevere unicamente il compenso di cui al preventivo;
- che con pec del 30/01/2024 prot. 4973 la società ha presentato la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 unitamente al preventivo richiesto di € 4.000,00 IVA esclusa, confermando le condizioni richiamate in merito all'indennizzo;

DATO ATTO CHE:

- le Polizze All Risks sopra menzionate prevedono, tra l'altro, che "la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale" (Art. 2.1 - lett. e) nella misura, appunto, del 10% del danno (con il limite di € 150.000,00 per sinistro e per anno);
- le suddette Polizze quindi parlano, testualmente, di rimborso, per cui parrebbe che il Comune dovrebbe prima sostenere le spese peritali e poi ottenerne il rimborso dalla Compagnia. E' tuttavia probabile che, avendo tali spese peritali natura di "spese di resistenza", esse siano sostenute direttamente dalla Compagnia, al pari di quanto talvolta avvenuto ad esempio per le spese legali dell'Assicurato, per cui si può sostenere che il servizio in oggetto può ritenersi gratuito per l'Ente;
- tuttavia, al fine di assicurare fin da subito la copertura finanziaria all'incarico, tenuto conto della possibilità, sia pur teorica, che debba essere l'Ente a sostenere la spesa (per poi essere rimborsata dalla Compagnia), si rende opportuno assumere un impegno di spesa di € 4.880,00 sul capitolo 670/000 del bilancio 2024 in favore di Howden Assiteca Consulting Srl;

VISTI i seguenti articoli del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023:

- l'art. 17, comma 2, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere all'affidamento con unico atto (cosiddetta determina a contrarre semplificata - atto unico);

- l'art. 18, comma 3, lettera d), il quale prevede che il termine dilatorio previsto per la stipula del contratto non si applichi in caso di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie;

- l'art. 52, comma 1, il quale prevede che nelle procedure di affidamento diretto, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (primo periodo), e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno (secondo periodo);

- l'art. 52, comma 2, il quale prevede che, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

VISTO:

- la delibera ANAC 582 del 13/12/2023 avente ad oggetto "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione" con la quale si dà atto della dismissione della piattaforma smartCIG, tale per cui a partire dal 1 gennaio 2024 tutti i CIG debbano essere presi a mezzo piattaforme di approvvigionamento certificate interoperabili con la PCP (piattaforma dei contratti pubblici);

- il comunicato del Presidente di ANAC del 10/01/2024 con il quale, per favorire le amministrazioni pubbliche nel processo di utilizzo delle nuove PAD, ha stabilito che per gli affidamenti inferiori ad € 5.000,00 IVA esclusa, fino al 30/09/2024, è possibile acquisire i CIG anche direttamente dalla PCP rappresentando una modalità suppletiva alle PAD;

- il CIG acquisito sulla PCP è B011B4FCCF;

DATO ATTO che è quindi possibile, nel caso di specie, affidare direttamente il servizio di attività peritale di parte alla società Howden Assiteca Consulting srl;

VISTO:

- il D.Lgs.36/2023;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.76 del 27.12.2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.82 del 27.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata a partire dal 1/4/2018, provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B - funzionigramma e C - risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;

- la deliberazione G.C. n 209 del 28/12/2022 di presa d'atto della proposta presentata dai Dirigenti delle tre Aree e dal Segretario Generale, relativa alla costituzione delle Posizioni Organizzative e finalizzata alla richiesta del budget necessario;

- la determinazione del Dirigente dell'Area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo n. 1379 del 31/12/2022 di conferimento dell'incarico di titolare di posizione organizzativa al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, dott.ssa Danila Bandaccari, fino al 31/12/2024, nonché la delega di funzioni dirigenziali con atto prot. 177 del 02/01/2024;

DATO ATTO che il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze in coerenza con gli obiettivi di DUP e PIAO attribuiti al Servizio Affari Generali e Attività Negoziali;

DETERMINA

1) di approvare le premesse e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2) di affidare direttamente il servizio di attività peritale di parte alla società Howden Assiteca Consulting srl, con sede in Via Costanza Arconati 1 – 20135 Milano, C.F. - P.I. 07417500969, nella persona del Geom. Marco Stucchi;

3) di procedere ad assumere, per le ragioni indicate in premessa, un impegno di spesa di € **4.880,00** sul capitolo 670/000 "SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - OPERATORI E PATRIMONIO IMMOBILIARE" del Bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024, in favore di Howden Assiteca Consulting Srl;

4) di dare atto:

- che il perfezionamento del contratto avverrà previo scambio di corrispondenza;

- che il codice CIG è B011B4FCCF ;

- che in tema di oneri per la sicurezza, non sussistono rischi interferenziali e che pertanto non si è resa necessaria la redazione del DUVRI;

- che l'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari

ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

5) di dare atto che i rapporti economici tra il Comune di Quarrata e la società incaricata sono meglio dettagliati nella lettera con la quale si è chiesto il preventivo per l'affidamento del servizio;

6) di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Danila Bandaccari;

8) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, oppure dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

9) Si da altresì atto ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

Data
31-01-2024

Il Responsabile del Servizio
BANDACCARI DANILA